

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, in attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019 n.86.

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo *de quo*, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 2019 n. 86, mira a perseguire da un lato esigenze di coordinamento del testo delle disposizioni vigenti sia sotto il pro-filo formale che sostanziale; dall'altro innova la disciplina normativa estendendone l'ambito di applicazione anche al settore dilettantistico, e prevedendo l'emanazione, da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), di un codice etico degli agenti sportivi volto a garantire imparzialità, indipendenza, autonomia, trasparenza e correttezza nell'attività degli agenti sportivi, nonché a prevenire e dirimere situazioni di conflitto d'interessi nei rapporti tra lavoratori sportivi, le società o associazioni sportive e gli agenti.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di rango primario di riferimento si compone del seguente provvedimento legislativo:

- legge 27 dicembre 2017, n.205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.

L'intervento normativo incide sulla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2018)"

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma I, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il presente decreto non prevede rilegificazioni di norme delegificate e non ha per oggetto norme suscettibili di delegificazione.

Si rinvia a fonti secondarie soltanto la disciplina dei profili maggiormente tecnici e di dettaglio della materia.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non si rilevano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non si rilevano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano avviate procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento in esame introduce le seguenti definizioni:

a) Agente sportivo: il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, siano essi lavoratori sportivi o società o associazioni sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una federazione sportiva nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione;

b) Lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo;

L'introduzione delle definizioni di cui sopra contribuisce a perseguire fini di chiarezza, comprensibilità e coerenza giuridica delle regole, indici consustanziali di *better regulation*.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non sono presenti norme che ricorrono alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 373 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

Non sono previste norme di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Si rinvia a fonti secondarie soltanto la disciplina dei profili maggiormente tecnici e di dettaglio della materia.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.